

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2023/2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 113/Campionati Giovanili del 22/04/2024

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 22/04/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Gara del 14/04/2024

Reclamo Calcio Lecco 1912 S.r.l. gara Calcio Lecco 1912 – Atalanta Bergamasca C.

Il Giudice Sportivo,

- Visto il referto della gara Calcio Lecco – Atalanta terminata con il risultato di 1-2;
- visto il preannuncio di reclamo e il contestuale reclamo, tempestivamente presentato dalla società Calcio Lecco in data 14/04/2024, il quale sostiene che la gara sarebbe irregolare “perché il calciatore sostituito n° 7 Lykholit Ivan, sostituito al minuto 62°, è rimasto indebitamente in campo”, per cui si rimette al Giudice Sportivo “per ottenere quanto previsto dal codice di giustizia sportiva”;
- considerato che la società Atalanta non ha fatto pervenire osservazioni nei termini previsti;
osserva quanto segue

Il reclamo risulta fondato.

Si legge nel referto di gara, nella parte riservata alle *osservazioni varie*, che: *Al 17° ST, durante l'effettuazione di una doppia sostituzione per la società Atalanta, veniva sostituito il calciatore n. 7 per il n. 17; mentre il calciatore sostituito usciva dalla parte opposta del TDG e il subentrante entrava dalla linea mediana, veniva istantaneamente richiamata la mia attenzione richiedendo di modificare il calciatore appena uscito dato che erano passati solo pochissimi secondi e il calciatore era appena entrato, acconsento a correggere la sostituzione con il n. 9 uscente e il n. 17 subentrante.* Dal referto di gara risulta altresì che il giocatore n. 7 ha concluso la gara, senza essere più sostituito.

Interpellato telefonicamente e visto il supplemento di referto, il Direttore di gara ha confermato: di aver autorizzato l'uscita del calciatore n. 7, il quale ha effettivamente lasciato il terreno di gioco; di aver successivamente autorizzato l'entrata sul terreno di gioco del n. 17, il quale è effettivamente entrato sul terreno di gioco; e subito dopo di aver acconsentito a che il giocatore n. 7 rientrasse sul terreno di gioco e uscisse al suo posto il n. 9.

Così ricostruiti i fatti, non oggetto di contestazione da parte dell'Atalanta, deve ritenersi che al 17° del secondo tempo si era concretizzata la sostituzione del calciatore n. 7, in quanto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, “La sostituzione



si concretizza nel momento in cui il calciatore di riserva entra sul terreno di gioco; da quel momento, colui che ne è uscito diventa un calciatore sostituito e il subentrante diventa un titolare e può eseguire qualsiasi ripresa di gioco), per cui al calciatore sostituito non avrebbe dovuto essere consentito dall'Arbitro di rientrare sul terreno di gioco e partecipare all'incontro (secondo il menzionato art. 3, il giocatore sostituito "non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti", fattispecie, quest'ultima, che non ricorre nella specie, non essendovi alcuna deroga alla regola generale).

Risulta allora evidente che il giocatore n. 7 è rientrato sul terreno di gioco in violazione dell'art. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio e che l'autorizzazione concessa dal Direttore di gara al rientro sul terreno di gioco del predetto giocatore non può essere considerata mera 'correzione' della sostituzione come indicato nel referto, bensì costituisce errore tecnico che impone al Giudice Sportivo di applicare l'art. 10 n. 5 del Codice di Giustizia sportiva che prevede che "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Con la precisazione che non necessariamente ad un errore tecnico consegue l'annullamento della gara, stante l'ampia previsione di cui all'art. 10, comma 5, ai sensi del quale, appunto, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima. (cfr. *ex multis* Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. III, del 12.2.2021, gara Sangiovese - Siena).

Venendo alla specifica fattispecie, ritiene il Giudice che l'errore tecnico abbia avuto influenza sul regolare svolgimento della gara, dal momento che il giocatore n. 7 ha partecipato alla gara, pur non avendone più titolo, dal 17° del secondo tempo e fino alla sua conclusione e dunque per 33 minuti (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. II del 14.12.2018, gara Cuneo - Virtus Entella, C.U. n. 132 CSA s.s. 2018/2019, in un caso di mancata espulsione, nonostante la doppia ammonizione, protrattasi per circa quattro minuti, "lasso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara").

Di conseguenza, la gara deve essere dichiarata irregolare e dovrà essere ripetuta.

Visti gli artt. 10, n. 5 lett. c), 65 lett. d) e 67 del C.G.S.,

P.Q.M.

accoglie il reclamo della società Calcio Lecco e, per l'effetto, dichiara l'irregolarità della gara Calcio Lecco – Atalanta svoltasi in data 14/04/2024, ordinandone la ripetizione.

Manda all'Ufficio Attività Agonistica del S.G.S. F.I.G.C. per i consequenziali adempimenti.

Non si addebita il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 APRILE 2024

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

